



UDIENZA PUBBLICA

DEL 27/05/2008

SENTENZA

N. 01324 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. VITALONE CLAUDIO	PRESIDENTE	
1.Dott.GRASSI ALDO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.GENTILE MARIO	"	N. 040290/2007
3.Dott.MARMO MARGHERITA	"	
4.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1) LOMBARDO ITALO BENIAMINO	N. IL 12/09/1924
avverso SENTENZA del 10/07/2007	
CORTE APPELLO	di MESSINA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

SENSINI MARIA SILVIA

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Fratelli Carlo

che ha concluso per l'ammessa del ricorso

Udito, per la parte civile, l'Avv. /

Udit i difensor Avv. /

## Svolgimento del Processo

1- Con sentenza in data 10/7/2007 la Corte di Appello di Messina confermava la pronuncia in data 9/2/2006 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto – Sezione Distaccata di Milazzo – con la quale Lombardo Italo Beniamino era stato condannato, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di giorni quaranta di arresto ed euro diecimila di ammenda, con i doppi benefici, siccome riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 20 lett. b) L. n. 47/1985 perché, in assenza di concessione edilizia, eseguiva la parziale esecuzione di un muro di recinzione in conglomerato di cemento armato, dell'altezza di circa cm. 70, con sovrastante recinzione dell'altezza di circa cm. 210; il montaggio di ferri di armatura del muro per un'altezza di circa cm. 70; la ristrutturazione di un manufatto in muratura di forma rettangolare, delle dimensioni di ml. 8,45 x 4,45; l'installazione di un prefabbricato delle dimensioni di ml. 14 x 7, adibito ad ufficio.

Accertato in Milazzo il 18/6/2004.

2- Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del Lombardo, deducendo: 1) inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, in quanto le opere in oggetto, in particolare avuto riguardo al prefabbricato destinato ad ufficio, non necessitavano di titolo abilitativo, trattandosi di opere di natura assolutamente precaria e ciò sia in relazione alla struttura che alla destinazione delle stesse.

I primi Giudici non avevano, inoltre, valutato che il teste Pietro Rizzo, proprietario del fondo sul quale opere erano state realizzate, aveva affermato di aver ceduto temporaneamente il terreno all'imputato, in modo da consentirgli il parcheggio dei

suoi mezzi, dichiarando altresì di voler rientrare nella disponibilità del terreno stesso. Emergeva, dunque, chiaramente che l'utilizzo del fondo aveva avuto carattere del tutto provvisorio; 2) difetto e/o illogicità della motivazione, laddove la Corte di Appello non aveva adeguatamente valutato la contraddittorietà della prova in relazione alla commissione del fatto e, segnatamente, la discordanza tra le deposizioni dei testi Rizzo Pietro e Rizzo Giuseppe, sia in relazione al tempo in cui il fondo sarebbe entrato nella disponibilità della società "Nuove Messaggerie Eoliane"- di cui l'imputato era legale rappresentante - sia in relazione alla disponibilità dello stesso fondo anche in capo al Rizzo Pietro per il periodo in cui era stato dato in uso alla predetta società. Da ciò si ricavava che i primi Giudici non avevano attentamente valutato che le opere in questione potevano non essere state realizzate dal ricorrente.

Si chiedeva l'annullamento della sentenza.

#### Motivi della Decisione

3- Il ricorso è manifestamente infondato e va, conseguentemente, dichiarato inammissibile. Invero, i motivi formulati dal ricorrente sono la mera ripetizione di doglianze già esposte dinanzi ai Giudici di merito e da questi motivatamente disattese. E', infatti, inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal primo Giudice, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del Giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma I lett. c) c.p.p., alla

inammissibilità dell'impugnazione (cfr., ex multis, Cass., Sez. II, 23/5/2006, Corradini; conf. Cass. Sez. IV, 29/3/2000, Barone; Cass. Sez. IV, 18/9/1997, Ahmetovic).

3.1- In particolare, con riferimento al concetto di "precarietà" dell'opera abusiva, è costante l'indirizzo di questa Corte secondo cui la natura precaria di un manufatto, ai fini dell'esenzione dalla concessione edilizia o permesso di costruire, non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitati, non essendo certamente sufficiente che si tratti di un manufatto smontabile e non infisso al suolo (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 4/4/2003 n. 24898; conf. Sez. 3, 12/7/1995 n. 10058).

Facendo corretta applicazione dei suddetti principi, i Giudici del merito hanno escluso la natura precaria delle opere realizzate dal prevenuto, esattamente valutando che ogni intervento, compresa la recinzione, andava inserita nella trasformazione urbanistica del terreno in oggetto, la cui destinazione (esclusivamente agricola) era stata illecitamente stravolta dal Lombardo con la realizzazione delle opere oggetto di contestazione.

3.2 – Palesemente destituita di fondamento è anche la seconda censura, con la quale il ricorrente si duole di una non attenta valutazione, da parte dei Giudici del merito, della riconducibilità alla sua persona degli interventi abusivi, essendo rimasto il fondo – nel periodo oggetto di contestazione- anche nella disponibilità del proprietario Rizzo Pietro.

La Corte di Appello, a tale riguardo, con motivazione congrua ed immune da discrasie logiche, ha condivisibilmente argomentato (cfr. pag. 3) che il terreno de quo, già occupato da piantine di ulivo, era stato liberato dai Rizzo proprio al fine di darlo in affitto alle "Messaggerie Eoliane", di cui il Lombardo era legale rappresentante. L'installazione del prefabbricato destinato ad ufficio dell'attività provava ulteriormente

– ad avviso della Corte territoriale - il collegamento tra la condotta contestata ed il prevenuto e confermava, unitamente alla realizzazione delle opere in muratura e, quindi, non agevolmente amovibili, la natura non transitoria delle esigenze che i suddetti interventi intendevano soddisfare, a nulla rilevando il fatto che il contratto di affitto fosse, per sua natura, un contratto a termine.

4- Conclusivamente, va richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, ancorché sintetico, gli elementi che si pongono a fondamento della censura (cfr. Cass. Sez. 5, 3/3/1999 n. 2896, La Mantia).

Tanto non è avvenuto nella fattispecie in disamina, essendo risultati - i motivi di censura – meramente ripropositivi di questioni già disattese dai Giudici di merito.


Tenuto conto della sentenza 13/6/2000 n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla ridetta declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 1.000,00

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 27/5/2008

Il Presidente



Il cons. est.

